Regio decreto del 29/07/1927 n. 1443 -

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927

Articolo 16

Ricercatore e concessione: prelazione, premio e indennita'.

Articolo 16 - Ricercatore e concessione: prelazione, premio e indennita'.

In vigore dal 07/09/1927

Il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente, purche' il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneita' tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e una indennita' in ragione delle opere utilizzabili. Il premio e l'indennita' sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa e' di competenza dell'autorita' giudiziaria.

Torna al sommario